

Dal 1° luglio 2021 saranno operative le nuove regole per le vendite a distanza e i marketplace, che comportano modifiche significative delle procedure finora adottate. L'iva va assolta all'estero quando la territorialità della prestazione si colloca fuori dall'Italia.

Premessa

Il commercio elettronico, cioè le transazioni commerciali di beni o servizi, realizzate utilizzando tecnologie informatiche, può essere distinto in:

commercio elettronico diretto

cessioni "virtuali" di servizi, realizzate attraverso il canale mediale, nel quale la rete elettronica è utilizzata dall'acquirente per:

- 1) concludere la transazione;
- 2) scaricare telematicamente il prodotto (bene o servizio) acquistato nella forma digitale;
- 3) eseguire il pagamento;

commercio elettronico indiretto

si tratta di cessioni di beni materiali (ad esempio, abbigliamento, elettrodomestici, pc, ecc.) attraverso il canale mediale per mezzo del quale:

- 1) le parti concludono la transazione;
- 2) è eseguito il pagamento;
- 3) il bene è spedito utilizzando il sistema dello scambio per corrispondenza, a cui viene assimilata l'operazione ai fini impositivi.



OSSERVA - Per tale tipo di commercio si applicano le regole fiscali vigenti per le "vendite per corrispondenza", essendo basato su normali operazioni di acquisto e di vendita.

Le regole IVA dei due tipi di commercio elettronico vengono sintetizzate di seguito:

	OPERAZIONI VERSO	REGOLE	FINO AL 31/12/2018	DAL 1/1/2019 (*)
<p>COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO PRESTAZIONI DI SERVIZI</p> <p>Quando tutte le fasi della transazione avvengono <i>online</i> (dall'ordine, al pagamento, alla consegna dei beni)</p>	Soggetti passivi e soggetti privati ITALIA	Imponibili secondo le regole ordinarie	Le operazioni non sono soggette all'obbligo di ricevuta fiscale, scontrino o fattura (se non richiesta dal cliente e, comunque, non oltre il momento di effettuazione dell'operazione). Obbligo di annotazione nel registro dei corrispettivi.	IDEM

	Soggetti passivi di imposta UE	Il luogo di imposizione è lo Stato membro nel quale ha la residenza o il domicilio il committente	Operazioni non imponibili ai sensi dell'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972. L'imposta verrà assolta dal committente comunitario con applicazione del <i>reverse charge</i> , secondo la normativa del Paese comunitario	IDEM
	Privati UE	Operazioni soggette a IVA nello Stato membro nel quale ha la residenza o il domicilio il committente privato	Operazioni non imponibili ai sensi dell'art. 7-sexies, primo comma, lett. f), del D.P.R. n. 633/1972. A tale fine, l'operatore deve identificarsi nello Stato UE "di consumo" delle prestazioni, al fine di assolvere l'IVA in tale Stato o mediante iscrizione al MOSS	Fino a 10.000 euro Operazioni soggette ad IVA nel Paese del soggetto prestatore
				Oltre 10.000 euro Operazioni non imponibili ai sensi dell'art. 7-sexies, primo comma, lett. f), del D.P.R. n. 633/1972. Identificazione diretta o MOSS
	Soggetti passivi d'imposta extra-UE		Operazioni non imponibili ai sensi dell'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972	IDEM
Privati extra-UE		Operazioni non imponibili ai sensi dell'art. 7-sexies, primo comma, lett. f), del D.P.R. n. 633/1972	IDEM	

L'*e-commerce* indiretto, a differenza del commercio elettronico diretto, è assimilato alle **vendite per corrispondenza**. Le regole IVA applicabili sono le seguenti:

<p>COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO CESSIONI DI BENI Quando l'acquisto avviene <i>on-line</i>, ma la consegna dei beni viene effettuata "fisicamente" attraverso il servizio postale, aereo, vettore</p>	OPERAZIONI VERSO	REGOLE		
	Soggetti passivi e soggetti privati ITALIA	Imponibili secondo le regole ordinarie	Assimilate alle vendite a distanza o per corrispondenza. Le operazioni non sono soggette all'obbligo di ricevuta fiscale, scontrino o fattura (se non richiesta dal cliente e, comunque, non oltre il momento di effettuazione dell'operazione). Obbligo di annotazione nel registro dei corrispettivi.	
	Soggetti passivi d'imposta UE	Operazioni non imponibili ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D.L. n. 331/1993	L'imposta verrà assolta dall'acquirente comunitario con applicazione del <i>reverse-charge</i> , secondo la normativa del Paese comunitario	
Privati UE	Operazioni soggette ad IVA in Italia, a condizione che:	<ol style="list-style-type: none"> 1. I beni devono essere spediti o trasportati dal cedente, o per suo conto, nel territorio dell'altro Stato membro; 2. i cessionari non devono essere soggetti IVA; 3. le vendite in ciascuno Stato membro non devono superare l'importo annuo stabilito da ciascuno Stato ai sensi dell'art. 34 della Dir. CEE 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE (vedi tabella seguente) 		

Novità dal 01.07.2021 per le cessioni B2C

Dal 1° luglio 2021 saranno operative le nuove regole per le **vendite a distanza**.

ATTENZIONE! – È però opportuno che le imprese inizino già da ora ad **adeguare le loro procedure** per tali vendite e per le prestazioni di servizi.

L'iva va assolta all'estero, infatti, quando la **territorialità della prestazione si colloca fuori dall'Italia**.

Cessioni B2C – attuale normativa

Le **cessioni B2C oggi** - Le cessioni con spedizione in altro Stato Ue a soggetti privi di partita iva o a privati consumatori in genere (B2C) vanno analizzate, dal punto di vista IVA, a seconda che il **soggetto che cura il trasporto** del bene verso l'UE sia:

il privato	→	che è andato nell'altro Stato a fare l'acquisto; in tal caso l'Iva dovuta è quella del Paese del cedente ;
il fornitore	→	in tal caso l'Iva dovuta è quella dello Stato di spedizione al consumatore e si ricade nel concetto di " vendita a distanza ".

VENDITE B2C ON-LINE O A DISTANZA	
Chi esegue il trasporto:	
il cliente privato	IVA del luogo di consegna
il fornitore	IVA del luogo di destinazione – <u>deroga con soglie di protezione</u>

Nelle transazioni commerciali, la condotta elusiva attuata dai Paesi, spesso limitrofi, in cui l'aliquota è meno elevata permetteva ai fornitori di cedere beni anche a consumatori privati, facendo consegnare i beni nel loro Paese (es. in Austria per gli italiani).

In sostanza, il privato caricava un vettore segnalato dal commerciante e andava a prendersi la merce, scontando un'aliquota più bassa, rispetto a quella applicabile nel proprio Paese.

Le soglie di protezione

I fornitori possono comunque **optare per l'imposta del Paese del cliente**, specie nel caso in cui l'aliquota a destinazione fosse inferiore a quella di partenza.

Regime vigente fino al 30.06.2021:
→ Iva del venditore sino alla soglia di protezione di ogni Stato UE di destinazione (€ 35.000 o più);
→ Iva estera con apertura partita IVA locale sopra la soglia.



Dal 01.07.2021 il regime **cambia radicalmente**. La possibilità di applicare l'Iva del Paese del prestatore riguarda solo i soggetti con volume d'affari sino a 10.000 euro per la totalità delle vendite e dei servizi TBE, cioè di telecomunicazione, tele-radiodiffusione e servizi elettronici, territorialmente rilevanti nell'insieme degli altri Paesi europei.

Vendite B2C on-line o a distanza	
Chi esegue il trasporto:	
cliente privato	IVA del luogo di consegna
fornitore	IVA del luogo di destinazione – <u>deroga con unica soglia a 10.000 euro</u>

I fornitori di beni *on-line*, ricevendo gli ordini direttamente dai consumatori o per il tramite delle piattaforme, dovrà sempre computare le vendite con l'Iva del Paese di destinazione del consumatore. Le aliquote sono diverse e vanno verificate sulla **banca dati (VAT search)**, messa a disposizione dalla Commissione UE, con l'inserimento:

- della Nomenclatura Comune doganale per le cessioni di beni
- e del **codice CPA** (modelli Intrastat) per le prestazioni di servizi.

Ad oggi quelle italiane non sono ancora aggiornate.

Il c.d. "**MOSS**", cioè il **Mini One Stop Shop**, mini sportello unico, che oggi canalizza solo l'imposta sulle operazioni TBE **diventerà "OSS" dal 01.07.2021**, perché convoglierà l'Iva dovuta per le operazioni territorialmente rilevanti all'estero nei confronti dei privati consumatori e i servizi a localizzazione oggettiva (artt. 7-quater e 7-quinquies). E dopo 12 mesi anche per le vendite B2B, cioè verso soggetti d'imposta.

Il regime MOSS – Mini sportello unico

Il **MOSS** è un **regime di tassazione opzionale**, introdotto come misura di semplificazione connessa alla modifica del luogo di tassazione IVA fino ad oggi applicabile alle sole **prestazioni TTE** (tele-radiodiffusione, telecomunicazione e *e-commerce*) e ai **servizi elettronici B2C**.



OSSERVA - Sotto il profilo soggettivo, possono utilizzare il MOSS:

- ↳ sia i soggetti passivi UE (cd. **regime UE**),
- ↳ sia quelli extra-UE (cd. **regime non UE**).

Gli operatori nazionali ed extra-UE possono registrarsi al **Portale MOSS all'interno del sito dell'Agenzia entrate**, per accedere al regime speciale.

In pratica, optando per il MOSS, il soggetto passivo trasmette telematicamente, attraverso il portale elettronico, le **dichiarazioni IVA trimestrali** ed **effettua i versamenti** esclusivamente nel proprio Stato membro di identificazione, **limitatamente alle operazioni rese a consumatori finali residenti o domiciliati in altri Stati membri di consumo**.

ATTENZIONE! - Non è prevista la possibilità di effettuare il pagamento tramite modello F24 e di utilizzare eventuali crediti d'imposta in compensazione.

Tenuto conto che il **soggetto che si avvale del MOSS non può detrarre l'IVA che grava sugli acquisti effettuati nell'ambito del regime medesimo** dall'imposta a debito relativa alle prestazioni di servizi TTE (in pratica, non può scomputare l'imposta a credito nell'ambito della dichiarazione trimestrale), l'Agenzia delle entrate ha osservato che il principio di neutralità dell'IVA viene garantito attraverso il riconoscimento del **diritto di rimborso** dell'imposta a credito, che deve essere eseguito dallo Stato membro in cui sono stati effettuati gli acquisti.

I